

Regione Calabria – Legge regionale 12 aprile 2013, n. 18 recante: “Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi”.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 aprile 2013, n. 8, S.S. 19 aprile 2013, n. 1.

Art. 1

1. A seguito della cessazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, dello stato di emergenza nel settore rifiuti disposta dall'*Ordinanza di Protezione Civile n. 57 del 14 marzo 2013*, pubblicata sulla GURI S.O. n. 69 del 22 marzo 2013, la Regione Calabria prosegue, in regime ordinario, la gestione degli interventi e delle iniziative finalizzate al superamento delle criticità in atto, nonché a svolgere tutte le attività rientrate nella propria competenza, nel rispetto di quanto stabilito nella stessa Ordinanza.

2. Le tariffe, così come determinate dai provvedimenti vigenti, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sia per il conferimento in impianto che per quello in discarica sono versate dai soggetti tenuti al pagamento direttamente alla Regione Calabria con le modalità fissate con decreto del dirigente generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, d'intesa con il Dirigente generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio.

3. La Giunta regionale con apposito provvedimento, può, anche per incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti, rimodulare le tariffe in aumento o in diminuzione, definendo appositi criteri, in ragione delle somme incassate ai sensi del comma 2 e delle percentuali di raccolta differenziata raggiunte, ferma restando la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

4. Al fine di garantire la continuità del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti e il pagamento dei gestori/concessionari del servizio, in caso di inosservanza da parte dei Comuni di due scadenze di pagamento consecutive della tariffa di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria, d'intesa con il Dipartimento Bilancio e Patrimonio, di messa in mora dei Comuni interessati, nomina appositi commissari ad acta, da individuarsi tra i dirigenti regionali, che provvedono, con oneri a carico dei comuni inadempienti, alla liquidazione e pagamento delle somme dovute alla Regione. È fatto salvo il ricorso alle procedure di cui agli *articoli 40-bis e 40-ter della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*. È in facoltà della Regione procedere alla ritenzione ed incameramento delle somme dovute a qualsiasi titolo ai soggetti morosi per come previsto dall'*articolo 40, comma 3, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19*.

5. Con le stesse modalità di cui al precedente comma può procedersi al recupero delle somme dovute alla Regione dai soggetti passivi del tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla *legge regionale 28 agosto 2000, n. 16*, nonché dei ratei delle tariffe dovute e stabiliti nei piani di rientro stipulati dai Comuni morosi.

6. La Giunta provvede con apposito provvedimento ad attuare il disposto di cui all'*articolo 196 lettera p) del D.Lgs. n. 152 del 2006*, definendo le modalità di approvvigionamento da parte degli Enti pubblici regionali e delle società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, di beni e manufatti prodotti con materiale riciclato nella misura di almeno il 30% del fabbisogno complessivo previsto.

7. L'applicazione delle norme di cui ai commi precedenti cesserà la sua efficacia con l'attuazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, disciplinata dal *decreto legge 13 agosto 2011 n. 138*, convertito, con modificazioni, in *legge 14 settembre 2011 n. 148* e successive modifiche ed integrazioni e secondo quanto previsto in materia di gestione dei rifiuti dal *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*.

Art. 2

1. Le somme riscosse nell'esercizio finanziario 2013 per effetto delle disposizioni di cui all'*articolo 1*, sono destinate alle azioni di competenza regionale nelle materie oggetto di subentro, di cui all'*ordinanza n. 57 del 14 marzo 2013* del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le relative variazioni al documento tecnico di cui all'*articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8* allocando nella pertinente UPB 3.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013 le risorse effettivamente accertate e riscosse all'UPB 1.1.03 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio medesimo.

3. Nelle more degli adempimenti di cui al precedente comma, al fine di assicurare immediata copertura finanziaria all'avvio delle attività di competenza regionale nelle materie oggetto di subentro, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2013 la spesa di euro 20.000.000,00 con allocazione alla UPB 3.2.01.02 dello stato di previsione della spesa bilancio 2013.

4. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede con le somme relative al maggiore accertamento della tassa automobilistica regionale, omessa o insufficientemente corrisposta per gli anni tributari 2009 e 2010, già riscosse nel corso dell'esercizio finanziario 2013 all'UPB 1.1.02 dell'entrata del bilancio regionale (capitolo 11020013), ai sensi dell'*articolo 34 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19*. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le opportune variazioni al documento tecnico di cui all'*articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*.

Art. 2-bis ⁽²⁾

1. Nelle more del completamento del sistema impiantistico regionale di gestione dei rifiuti, e comunque entro il 31 dicembre 2017, è in facoltà dell'autorità competente, a maggior tutela dell'ambiente, di integrare le autorizzazioni degli impianti privati di trattamento e smaltimento dei rifiuti regionali, già autorizzati, in esercizio e idonei tecnicamente, con l'aggiunta in via temporanea dei codici identificativi dei rifiuti urbani ⁽³⁾.

2. Il presente articolo si applica anche agli impianti che saranno autorizzati entro il 31 dicembre 2017, purché aventi le stesse caratteristiche tecniche, strutturali ed impiantistiche di quelli indicati nel comma 1 ⁽³⁾.

(2) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 20 febbraio 2014, n. 6, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 della medesima legge).

(3) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, L.R. 23 gennaio 2015, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 3, comma 1, della medesima L.R. n. 5/2015) e dall' art. 1, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 4, comma 1, della stessa L.R. n. 38/2015).

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.